



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZI DI GESTIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE
NUMERO GARA 7835384 - CIG 83858416E8

Art. 1
Oggetto dell'Appalto

Il presente capitolato disciplina i contenuti formali e sostanziali relativi all'appalto dei servizi di gestione, stampa e notificazione tramite PEC e per il tramite del servizio postale delle sanzioni amministrative di competenza del Corpo di Polizia Locale di questa Amministrazione Comunale.

Sono escluse nel presente appalto le prestazioni di notifica da effettuarsi all'estero.

Le attività e i servizi di cui al presente appalto devono intendersi riferite a tutte quelle fasi e attività del procedimento sanzionatorio amministrativo che non richiedano l'esercizio di poteri provvedimenti pubblici o specifiche qualifiche richieste dalla normativa vigente.

Prestazione Principale: Servizi di gestione connessi all'informatica CPV: 72510000-3

Prestazione Secondaria: Servizi Esecutivi CPV: 75111100-8

ART. 2
Durata dell'appalto

Il presente appalto ha una durata di due anni, rinnovabili per uguale periodo, ed eventuale proroga tecnica necessaria per completare la procedura della nuova gara pubblica, decorrenti dalla stipulazione del relativo contratto di appalto ovvero, in caso di anticipata esecuzione nelle more della stipula del contratto, dalla data di attivazione del servizio come risultante da apposito verbale da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione.

È facoltà della stazione appaltante avvalersi in proroga dei servizi oggetto del presente appalto per il periodo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura di gara.

ART. 3
Modalità di aggiudicazione dell'appalto

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata tramite RDO sul portale

www.acquistinrete.it e con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

A tal fine, nella Richiesta di offerta/Disciplinare di gara, sono indicati i criteri di valutazione, il relativo punteggio e le modalità di attribuzione dello stesso.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

ART. 4

Parametri informativi

Al fine di consentire agli operatori economici interessati di formulare la propria offerta, si ritiene di dover fornire adeguati parametri quali-quantitativi sul servizio oggetto di appalto.

In particolare, si ritiene di dover evidenziare che nell'ultimo triennio il Comando di Polizia Locale ha avviato a notifica circa 7.000 verbali annui in Italia, operando accertamenti di violazione al nuovo codice della strada anche attraverso i seguenti sistemi di controllo:

Tipologia	Sistema	Fornitore	Triennio 2017 - 2018 -2019 (media)
<i>Varco ZTL</i>	Valicar ZTL	Maggioli SpA	
<i>Autovelox</i>	Autovelox AX 106	Sodi Scientifica Srl	
<i>Velomatic</i>	Velomatic 512D	EltraffSrl	
<i>Targa System</i>	Targa System 2.0 Mobile	G. A. Europa Azzaroni sas di Patrizia Azzaroni& C.	
<i>Etilometro</i>	Lion mod. Intoxilyzer 8000	Morgan Italia Srl	
<i>Media annua accertamenti ZTL</i>			8.790 Anno 2019 n. 8.100
<i>Media annua accertamenti Art. 142 CdS</i>			755 Anno 2019 n. 130

Altri parametri informativi

<i>Preavvisi di accertamento (su supporto cartaceo e su supporto informatico)</i>			Anno 2019 n. 2300
<i>Lettere pre ruolo da postalizzare</i>			Anno 2019 n. 1400
<i>Ricorsi al prefetto e al giudice di pace</i>			Anno 2019 n. 300
<i>Bollettari tipologia preavvisi</i>	20 verbali a blocchetto	(Dal 2020 si utilizzano anche bollettari per palmari)	Media del triennio 2017-2018 – 2019 n. 167
<i>Bollettari verbali di contestazione</i>	10 verbali a blocchetto		Media del triennio 2017-2018 – 2019 n. 7

ART. 5

Procedure in essere e migrazione dei dati

Il Corpo di Polizia Locale è attualmente dotato di una procedura software fornita dalla ditta Sapidata SpA e denominata Piemme Grandi Utenti della quale è proprietaria della licenza d'uso. In considerazione del fatto che il personale del Comando ha maturato una consolidata esperienza nell'utilizzo dell'applicativo sopra indicato e che lo stesso risponde pienamente alle esigenze del Comando stesso, le offerte tecniche dovranno preferibilmente articolarsi in modo da garantire che il software attualmente in uso continui ad essere l'interfaccia esclusivo degli operatori del Comando nella gestione dei procedimenti sanzionatori.

In alternativa, nel progetto tecnico le ditte concorrenti dovranno fornire un apposito software con caratteristiche e prestazioni analoghe a quello attualmente in uso. Delle caratteristiche e delle prestazioni dell'applicativo eventualmente fornito dovrà essere data descrizione nell'offerta tecnica.

Le ditte concorrenti, sia nel caso di mantenimento della procedura software attualmente in uso, sia in caso di fornitura di diverso applicativo gestionale, dovranno indicare nella proposta tecnica le modalità attraverso le quali saranno importati, nella nuova procedura proposta, tutti i dati relativi ai procedimenti gestiti con la procedura attualmente in esercizio, indicando modalità e tempistiche della migrazione.

La procedura di migrazione dovrà essere oggetto di puntuale descrizione tecnica nell'ambito dell'offerta tecnica e cadenzata in un cronoprogramma delle attività che sia coerente con quanto previsto dall'art. 10 del presente capitolato.

A tal fine si allega al presente capitolato la struttura del tracciato record del software attualmente in uso.

ART. 6

Valore dell'appalto

Ai fini della determinazione del valore del presente appalto va premesso che lo stesso deve intendersi a misura e, pertanto, saranno riconosciute all'appaltatore le competenze dovute in ragione del numero di procedimenti effettivamente gestiti.

In ogni caso, al fine di quantificare in via presuntiva il valore del contratto si rappresenta che, considerato il corrispettivo posto a base d'asta di cui al successivo art. 11 e la durata dell'affidamento, il valore del presente appalto è stimato in complessivi €. 182.700,00 (**centottantaduemilasettecento/00**) oltre IVA se ed in quanto dovuta.

Il valore sopra determinato non comporta alcun diritto di corresponsione dello stesso all'appaltatore che, si ribadisce, vedrà liquidate esclusivamente le competenze determinate sulla base degli atti effettivamente inviati a notifica, trattandosi di appalto a misura.

ART. 7

Descrizione generale dei servizi oggetto di appalto

Con il presente appalto il Corpo di Polizia Locale mira ad implementare una nuova ed innovativa filosofia gestionale che sia in grado di ottimizzare i processi e l'utilizzo delle risorse umane.

In particolare, si punta a definire un processo circolare attraverso il quale venga a delinearsi un sistema gestionale completo e innovativo.

La molteplicità di fasi endoprocedimentali che caratterizzano il procedimento sanzionatorio, infatti, richiedono una loro integrazione nell'ambito di un unico processo gestionale che vede nella procedura in essere presso il Comando il cuore di un articolato sistema procedimentale.

L'intera architettura, infatti, dovrà basarsi sul data base residente presso il Comando di Polizia Locale che, implementato attraverso le attività di data entry, dovrà essere costantemente sincronizzato con i flussi informativi relativi alle diverse ed ulteriori fasi del procedimento.

Requisito fondamentale e vincolante della proposta gestionale da rimettere a cura dei concorrenti è la previsione di un sistema di dialogo sincronico tra il data base residente presso il Comando e il flusso informativo proveniente dall'operatore aggiudicatario del presente appalto. In particolare, gli esiti delle attività oggetto di appalto devono confluire sul data base residente presso il comando attraverso flussi di informazioni che determinino un sincronico aggiornamento del data base residente, senza che possa configurarsi un rapporto client / server tra appaltatore e data base del Comando di Polizia Locale.

In questa prospettiva, le ditte concorrenti dovranno formulare una proposta tecnica che sia in grado di interpretare in termini concreti le esigenze rappresentate nel presente capitolato, assicurando la realizzazione di un'architettura gestionale che soddisfi tre fondamentali requisiti:

- piena legittimità delle soluzioni gestionali proposte;
- massima automazione dei processi con conseguente deflazione del carico lavorativo degli operatori;
- massima monitorabilità dei processi e rapidità dei flussi informativi.

Sulla base di questa visione sistemica, i concorrenti dovranno articolare una proposta tecnica che descriva compiutamente l'architettura gestionale oggetto di offerta che dovrà contemplare almeno i seguenti contenuti essenziali:

- conservazione e alimentazione del data base delle violazioni (data entry): l'operatore economico dovrà compiutamente illustrare le modalità attraverso le quali l'archivio informatico dei procedimenti sanzionatori attualmente in essere verrà migrato nella nuova

procedura. Inoltre, dovranno essere dettagliatamente illustrate le modalità attraverso le quali il data base delle violazioni verrà alimentato, con particolare riferimento a tutte le modalità di accertamento delle violazioni.

- fornitura di blocchi di preavvisi e verbali di contestazione immediata relativi a violazioni al nuovo codice della strada. Ciascun preavviso o verbale dovrà essere costituito da almeno tre copie a ricalco e corredato di bollettino postale per il pagamento. Le caratteristiche grafiche e i contenuti saranno indicati dalla stazione appaltante. L'appaltatore dovrà provvedere ad eventuali modifiche dei contenuti che dovessero essere disposte dalla stazione appaltante in vigenza di contratto, con esclusione del materiale già fornito.
- ricerca ed acquisizione, ove possibile, degli indirizzi PEC, dei trasgressori e/o obbligati in solido ai fini della notificazione con tale mezzo;
- elaborazione del verbale di contestazione sulla base di quanto previsto dal DM 18 dicembre 2017 nel caso di notifica via PEC dello stesso;
- stampa, confezionamento e imbustamento di tutti i verbali di contestazione da inviare a notifica per il tramite del servizio postale ed eventuale nuova notifica dei verbali non notificati;
- gestione delle diverse forme di pagamento ammissibili dalla legge ai sensi dell' art. 2-bis del Decreto Legge 193/2016;
- monitoraggio e rendicontazione delle attività di notifica mediante PEC e tramite il servizio postale e dei pagamenti con creazione delle immagini in formato digitale;
- archiviazione fisica e digitale di tutti gli atti del procedimento di contestazione per violazioni al Nuovo Codice della Strada e segnatamente: preavvisi di accertamento, verbali di contestazione e relative immagini, ricevute di pagamento, comunicazioni dati del conducente, cartoline di notifica ecc.;
- elaborazione dei dati propedeutici alla riscossione coattiva e alle ingiunzioni di riscossione delle violazioni al Nuovo codice della Strada;
- elaborazione e stampa di lettere pre-ruolo, con oneri di postalizzazione a carico della stazione appaltante;
- adeguata previsione di sistemi di sicurezza e politiche di back-up idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati gestiti e la loro incorruttibilità e integrità. A tal fine si precisa che è condizione necessaria e vincolante che il data base dei dati relativi all'intero processo sia residente presso il Comando di Polizia Locale;
- attività di formazione iniziale, prima dell'avvio dei servizi, ed aggiornamento in itinere per il personale preposto alle attività di gestione del procedimento sanzionatorio,;
- assistenza tecnica per tutto il periodo contrattuale che sia idonea a dare immediata soluzione a qualsiasi problema gestionale o difficoltà di utilizzo. L'assistenza dovrà essere strutturata per fornire supporto telefonico costante e dovrà prevedere la possibilità di intervento da remoto per tutte le casistiche che rendano possibile tale soluzione.

L'offerta tecnica dovrà evidenziare lo sviluppo delle diverse fasi procedurali e le modalità di concreta esecuzione, sottolineando i parametri di affidabilità tecnico – giuridica e i profili di aderenza alle esigenze di cui al presente capitolato.

Nell'offerta tecnica dovranno essere indicate nel dettaglio le modalità attraverso le quali l'appaltatore intende procedere alle attività di cui al presente articolo.

Oltre ai contenuti minimi sopra descritti, sarà facoltà degli operatori economici concorrenti

presentare proposte migliorative o ampliative dei servizi, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. In tal caso dovranno essere proposte soluzioni migliorative che abbiano effettiva aderenza funzionale all'oggetto dell'appalto, denotando un effettivo e concreto incremento dei livelli di servizio e delle prestazioni generali e contribuendo a realizzare un sistema ampio ed integrato a supporto del Corpo di Polizia Locale. È condizione essenziale che qualsiasi soluzione proposta non comporti alcun onere economico aggiuntivo per la stazione appaltante, sia in termini diretti che indiretti (canoni, utenze, ecc.). Non verranno prese in considerazione proposte migliorative che non abbiano una relazione diretta con i servizi oggetto di appalto o che si sostanzino in forniture di beni e servizi avulsi dal contesto gestionale proprio dell'oggetto dell'appalto.

ART. 8

Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore deve effettuare, prima dell'attivazione del servizio, le necessarie procedure informatiche di interfacciamento dei dati con la procedura gestionale in essere presso il Comando (PIEMME GRANDI UTENTI), ovvero la migrazione in eventuali nuovi applicativi in conformità alle prescrizioni di cui al presente capitolato. Tali attività dovranno risultare da apposito verbale nel quale dovrà essere data puntuale specificazione delle attività eseguite e garantita l'integrità dei dati.

Le attività di migrazione dei dati e/o interfacciamento dovranno essere puntualmente descritte, sotto il profilo tecnico-informatico, nell'offerta tecnica nella quale dovrà, altresì, essere indicato il cronoprogramma delle attività coerentemente con quanto previsto dall'art. 10 del presente capitolato.

L'appaltatore è direttamente responsabile verso terzi e verso il Comune appaltante per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni, con onere del Comune stesso da ogni responsabilità.

L'appaltatore deve effettuare tempestivamente eventuali modifiche di stampa dei verbali di accertamento delle violazioni, per adeguarli all'emanazione di eventuali nuove norme o alle esigenze del comando di polizia locale, concordemente alle indicazioni del comando stesso.

ART. 9

Obblighi del Comune

Al fine di consentire all'appaltatore il puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, è obbligo della stazione appaltante fare quanto necessario per consentire la più rapida ed efficace prestazione del servizio e a garantire ogni collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare ogni adempimento da parte dell'appaltatore stesso.

In questo senso, sarà onere della stazione appaltante fornire il supporto tecnico dei propri uffici per consentire l'implementazione delle procedure oggetto di aggiudicazione.

I tracciati record necessari a consentire le operazioni di migrazione di cui al precedente articolo 5, come indicato nel medesimo articolo, sono allegati al presente capitolato.

Restano a carico della stazione appaltante tutti gli oneri di manutenzione e aggiornamento del software gestionale PIEMME GRANDI UTENTI qualora lo stesso permanga quale interfaccia

gestionale degli operatori del Comando.

ART. 10

Attivazione del servizio

I servizi oggetto di aggiudicazione dovranno essere avviati dal 1° gennaio 2021 o, in caso di aggiudicazione successiva a tale data, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto di appalto ovvero, in caso di anticipata esecuzione nelle more della stipula del contratto, dalla data indicata all'atto della consegna del servizio da parte del direttore dell'esecuzione, con l'invio del primo lotto di verbali per la stampa e postalizzazione.

In caso di ritardo rispetto al termine sopra indicato, imputabile all'appaltatore, sarà facoltà della stazione appaltante dichiarare la risoluzione del contratto e incamerare la cauzione definitiva, con affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Nel caso in cui i ritardi fossero imputabili alla stazione appaltante, il termine di giorni 20 (venti) decorrerà dal realizzarsi di tutte le condizioni tecnico – amministrative per l'attivazione dei servizi.

L'appaltatore andrà esente da responsabilità anche nel caso in cui, per responsabilità della stazione appaltante, i servizi dovessero essere attivati in fasi e tempi diversi.

ART. 11

Importo a base d'asta

I compensi a base d'asta, soggetti a ribasso, sono determinati:

- € 5,80 (cinquevirgolaottanta/00) + IVA – se ed in quanto dovuta - per ciascun verbale di contestazione inviato a notifica tramite PEC ovvero stampato e inviato alla notifica in Italia per il tramite del servizio postale, e per ogni volta in cui tale operazione avviene, anche per il medesimo verbale. Detto compenso retribuisce tutti gli oneri dell'appaltatore per le prestazioni dovute, escluse le spese di affrancatura postale per ogni attività di notifica e per le eventuali CAD e CAN connesse alla contestazione del verbale che saranno anticipate dall'appaltatore e rimborsate dalla stazione appaltante in misura forfettaria pari a € 9,50 (nove/50) per ciascuna spedizione in Italia.

Le spese postali non costituiscono corrispettivo d'appalto trattandosi di servizio che, fino a quando il mercato non darà garanzie che ci siano effettivamente operatori economici in grado di espletare il servizio di notifica senza il pericolo di generare questioni sulla legittimità e di inesistenza della stessa, risulta riservato in via esclusiva al fornitore del servizio universale di notifica delle sanzioni amministrative. Qualora, in attuazione della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, l'Amministrazione Comunale dovesse individuare, con procedura ad evidenza pubblica, un nuovo o diverso fornitore del servizio postale, le relative spese potranno essere comunque anticipate dall'appaltatore, ove richiesto dall'Amministrazione, nella misura da quest'ultima aggiudicata.

Gli oneri procedurali ed economici relativi alle notifiche per il tramite di messi notificatori di altri comuni e per spese di affrancatura sostenute dai messi stessi restano a carico della stazione appaltante.

In caso di necessità di rinotifica del medesimo verbale, per causa non imputabile all'appaltatore,

questa sarà considerata, ai fini del corrispettivo, come nuova notifica.

Nessun compenso sarà riconosciuto all'appaltatore per i verbali di accertamento, contestati o non contestati, che siano oggetto di pagamento da parte del trasgressore prima dell'invio a notifica.

Resta fermo che il presente appalto deve intendersi a misura e il corrispettivo verrà determinato esclusivamente in ragione degli atti effettivamente postalizzati.

ART. 12

Modalità e termini di pagamento

Al termine di ogni mese l'appaltatore trasmette al responsabile del procedimento una fattura relativa ai servizi oggetto del presente appalto, dettagliando il numero dei verbali di contestazione inviati per la notifica per il tramite del servizio postale, nonché separata fattura relativa al rimborso delle spese postali sostenute ed anticipate per conto della stazione appaltante. Il Responsabile del procedimento, esperiti i necessari controlli e verificata la regolarità delle fatture procede alla liquidazione delle stesse.

Il pagamento avviene, con le modalità richieste dall'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle fatture.

ART. 13

Adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. Nello specifico, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, il Fornitore si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il Fornitore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte.

ART. 14

Penalità e risoluzione del contratto

Nel caso si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento dei servizi o nell'adempimento degli oneri posti a carico del Fornitore, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, il Responsabile Unico del Procedimento invierà al Fornitore, **tramite P.E.C.**, formale contestazione scritta assegnandogli un congruo tempo, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per poter presentare le proprie controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, la Stazione appaltante procederà direttamente all'applicazione delle penali di cui al seguente schema ed all'addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate:

N	Fattispecie	penale
1	Tardiva attivazione del servizio	€ 200,00 per ciascun giorno di ritardo per max 30 giorni
2	Parziale attivazione del servizio	€ 200,00 per ciascun servizio non attivato rispetto al progetto aggiudicato
3	Omessa postalizzazione	€ 100,00 per ciascun atto oltre all'importo della sanzione non riscossa;
4	Tardiva postalizzazione rispetto al termine aggiudicato	€ 50,00 per ciascun atto
5	Omessa assistenza tecnica	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine aggiudicato

L'importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento o dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa del Fornitore.

In ogni caso è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che la stazione appaltante riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Amministrazione, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall'Ente.

ART. 15

Cauzione Definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l'applicazione di penali, è richiesta, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, le cui prescrizioni devono qui intendersi integralmente richiamate e trascritte.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e comporta da parte della Stazione appaltante l'acquisizione della cauzione provvisoria con l'applicazione delle sanzioni di legge, con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve le altre disposizioni previste dall'art. 103 del Codice.

ART. 16

Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente atto e relativi allegati, la Stazione Appaltante provvederà ad inviare formale diffida, assegnando un tempo non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento per adempiere. Decorso tale termine, qualora l'inadempimento perduri, il contratto si risolverà di diritto ex art. 1454 c.c..

In ogni caso, il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore **tramite PEC**, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

- a) Comportamento del Fornitore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei servizi che possono arrecare danni agli utenti o, anche indirettamente, alla Stazione appaltante. Costituisce grave irregolarità anche l'inadeguatezza del personale che non offra garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire le finalità dei servizi oggetto del presente capitolato;
- b) Mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite dall'amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto;
- c) Mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto o sua eventuale proroga;
- d) Mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
- e) Violazione reiterata di disposizioni di legge, regolamenti, del presente capitolato o del contratto di appalto;
- f) Inosservanza reiterata dei contenuti del Progetto tecnico presentato in sede di gara;
- g) accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, perdita dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione, sospensione delle autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- h) violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonchè i relativi crediti in difformità da quanto previsto dal presente Capitolato;
- i) Sospensione unilaterale del servizio, i cui oneri restano a carico del Fornitore.
- j) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.
- k) Mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e

all'eventuale esecuzione in danno ad opera di terzi con spese a carico del Fornitore. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonchè viene fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di compensare l'eventuale credito del Fornitore con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

ART. 17 ***Fallimento del fornitore***

In caso di fallimento del prestatore del servizio, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, avverrà lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 18 ***Subappalto***

In considerazione della natura tecnico - amministrativa dei servizi oggetto del presente appalto e della rilevanza degli stessi rispetto agli equilibri finanziari dell'Ente, è vietato il subappalto, anche parziale, di qualsiasi parte del servizio stesso.

Sono escluse dal divieto le attività di natura impiantistica, anche per finalità manutentive della stessa, eventualmente necessarie ovvero la fornitura di componentistica hardware.

L'attività di postalizzazione e notifica degli atti giudiziari non si considera quale subappalto.

In relazione alle attività subappaltabili si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 19 ***Divieto di cessione del contratto e del credito***

E' vietata la cessione (anche parziale) del contratto, pena la risoluzione dello stesso, con introito della cauzione e facoltà della Stazione Appaltante di procedere all'esecuzione in danno e diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Restano ferme tutte le responsabilità normative in materia a carico del Fornitore.

ART. 20

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Non sono rilevabili, nello svolgimento del servizio, rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e quindi non necessita la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D. Lgs. 81/2008) e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza specifici per il presente appalto.

ART. 21

R.U.P.

1 - Per garantire il regolare svolgimento delle operazioni disciplinate dal presente capitolato d'oneri, il Comune ha affidato, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in avanti R.U.P.) che, salvo diverse determinazioni del Comune, assumerà anche le funzioni di Direttore di Esecuzione del contratto: ad esso spetteranno i compiti e le funzioni indicati dalle suddette disposizioni e dai successivi aggiornamenti.

2 - Il R.U.P., ai sensi dell'art. 89 – comma 1, lettera c) – del D. Lgs. n. 81/2008 assume la funzione di responsabile dei lavori.

3 - Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria ed opportuna in ordine al rigoroso rispetto, da parte dell'affidatario, degli obblighi derivanti dal presente CSA e dal contratto. L'affidatario è tenuto a fornire al R.U.P. e/o al DEC ed agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione.

ART. 22

RECESSO

L'Amministrazione comunale può recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio o altri motivi di interesse pubblico, con preavviso di 15 giorni, da comunicarsi all'appaltatore mediante posta elettronica certificata.

In tal caso l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per il servizio. L'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni.

ART. 23

RECESSO PER SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' CONVENZIONI CONSIP

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del d.lgs. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, ha diritto di recedere dal contratto, previa comunicazione con preavviso non inferiore a quindici giorni, qualora relativamente al servizio oggetto del presente capitolato si accerti la disponibilità di convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle

praticate dall'operatore economico aggiudicatario e quest'ultimo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse. In caso di recesso all'operatore economico aggiudicatario verranno pagate le prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite.

ART. 24

TUTELA DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Polizia Municipale e Amministrativa del Comune di Urbino, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l'interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del responsabile del Settore Polizia Municipale e Amministrativa delegato al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è il Comune di Urbino (in seguito "Titolare"), con sede in via Puccinotti, 3. Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è il Dott. Michele Cancellieri del Comune di Urbino, via Puccinotti, 3, e-mail rpd@comune.urbino.ps.it

ART. 25

REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari offerti rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

ART 26

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alla Richiesta di offerta/Disciplinare di gara e a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative.

ART.27

SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE

Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

ART. 28

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite in via esclusiva al Foro di Urbino con rinuncia di qualsiasi altro.